

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MARTEDÌ, 28 OTTOBRE 1997

2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 44

S O M M A R I O

TESTO COORDINATO

D.G.R. 18 APRILE 1997 - N. 6/27497

Criteria e procedure per l'applicazione dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991 che dispone l'autorizzazione in via generale delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ex art. 4 del decreto medesimo . . . 31

[5.3.4]

TESTO COORDINATO

[BUR1997031]

[5.3.4]

D.G.R. 18 APRILE 1997 - N. 6/27497

Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991 che dispone l'autorizzazione in via generale delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ex art. 4 del decreto medesimo*(già pubblicata nel BUR n. 25 del 19 giugno 1997)*

(esecutiva con provvedimento della CCAR n. 302/0/302 del 23 aprile 1997)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

recepisce le premesse:

A) di approvare il presente atto, contenente criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, che dispone l'autorizzazione in via generale delle attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'art. 4 del decreto medesimo;

B) di definire, con riferimento a tali attività una procedura di autorizzazione generale in base alla quale il legale rappresentante dell'impianto rispetto a cui viene chiesta l'autorizzazione mediante la presentazione di una specifica domanda, si impegna a rispettare le prescrizioni stabilite dalla giunta regionale per le attività o i settori indicati nell'allegato 2 al d.P.R. 25 luglio 1991 o comunque previsti dall'art. 4 del decreto medesimo;

C) di dover, quindi, procedere alla successiva approvazione degli atti di cui al punto precedente, che dovranno contenere:

C1) il fac-simile di domanda di autorizzazione alla costruzione di un nuovo impianto o alla modifica sostanziale e/o al trasferimento di un impianto esistente, al quale i titolari di attività produttive e/o impianti soggetti ad autorizzazione preventiva, dovranno far riferimento, in sede di formulazione della propria istanza;

C2) specifici allegati tecnici, elaborati dal competente servizio protezione aria per singole categorie di attività o settori, come specificati al precedente punto a), riguardanti la descrizione dei cicli produttivi, l'individuazione della miglior tecnologia per il contenimento delle emissioni, le prescrizioni specifiche e generali, i valori limite da rispettare ed ogni altra indicazione relativa ad ogni singola attività e/o impianto di cui all'art. 4 del richiamato d.P.R. 25 luglio 1991;

D) di approvare i criteri e le procedure, di seguito specificati, per l'applicazione dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991:

D1) l'autorizzazione in via generale alla costruzione di nuovi impianti, alla modifica sostanziale e/o al trasferimento di impianti esistenti, assumerà efficacia dal quarantacinquesimo giorno decorrente dalla posteriore tra le due date attestanti il ricevimento, da parte della regione Lombardia e del comune interessato, della relativa domanda, così come indicate sulle ricevute di ritorno delle cartoline utilizzate per la spedizione raccomandata o sulle timbrature apposte dagli uffici protocollo dei due enti, in caso di presentazione a mano della suddetta domanda;

D2) la regione o il sindaco, il quale avesse espresso, relativamente alla singola istanza, osservazioni di carattere urbanistico e/o ambientale, potranno, entro il suddetto termine di quarantacinque giorni, rispettivamente adottare o richiedere l'applicazione della procedura prevista dall'art. 7 del d.P.R. n. 203/88, comunicandolo alla ditta interessata;

D3) le domande di autorizzazione per i nuovi impianti, nonché per le modifiche e/o i trasferimenti di impianti esistenti, corredate da una relazione tecnica, dovranno essere compilate secondo lo schema di domanda, di cui al precedente punto C1);

D4) il titolare, ove ritenga che il proprio impianto debba essere autorizzato con modalità e contenuti diversi da quelli previsti nell'autorizzazione generale, può chiedere il rilascio di un provvedimento individuale, ai sensi degli artt. 6/15 del d.P.R. n. 203/88;

D5) la regione potrà prevedere l'adozione della procedura ex art. 7 del d.P.R. n. 203/88 e/o l'introduzione di limiti diversi qualora, avendo formulato i piani di cui all'art. 4, lett. a), del decreto medesimo, vengano presentate istanze relative ad impianti da installarsi su territori interessati da detti piani;

D6) - (1)

D7) i titolari di attività e/o di impianti che intendano avvalersi dell'autorizzazione generale prevista dall'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, dovranno comunque espletare le procedure previste dall'art. 8 del d.P.R. n. 203/88;

D8) qualora, relativamente alle emissioni provenienti da un impianto produttivo, vengano superati o ci sia il rischio che vengano superati i valori-limite riportati nello specifico allegato tecnico, i titolari di tali impianti dovranno adottare la miglior tecnologia disponibile indicata nell'allegato medesimo, per il contenimento delle emissioni;

D9) è fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

D10) i soggetti interessati, qualora abbiano già presentato domanda di autorizzazione per la costruzione di un nuovo impianto o per la modifica e/o il trasferimento di cicli produttivi, relativamente alla quale la regione non si sia ancora pronunciata, potranno presentare un'integrazione alla relazione tecnica già inviata, redatta in carta semplice, facendo riferimento a quanto indicato nello specifico allegato tecnico;

D11) la giunta regionale potrà in seguito aggiornare il contenuto degli allegati tecnici di cui al precedente punto C2), in accordo con la progressiva evoluzione della miglior tecnologia disponibile e/o in relazione all'entrata in vigore di nuove norme in materia di inquinamento atmosferico.

E) di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL;

F) di disporre altresì la pubblicizzazione dell'atto stesso mediante l'adozione di circolari da diffondere presso gli enti locali e le associazioni di categoria interessati, nonché, a mezzo stampa.

Il segretario: Minichetti

- (1) *Così come modificata con d.g.r. n. 30516 dell'1 agosto 1997: «Annullamento del punto D6 del dispositivo della d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497 avente per oggetto: "Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991 che dispone l'autorizzazione in via generale delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ex art. 4 del decreto medesimo"».*

Prezzo L. 2.500 (i.i.)
(Fascicoli arretrati il doppio)